



Direzione Tecnica  
il Direttore

DISPOSIZIONE N° **52** del **3 NOV. 2006**

**“Modifiche all’Istruzione per il Servizio dei Manovratori, alle Norme per la Circolazione dei Rotabili e alle Norme per la Verifica Tecnica dei Veicoli”**

**Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale**

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

VISTA la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 - recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

VISTO l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

VISTO il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, concernente il rilascio alle “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” della concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie ed avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza per l’esercizio ferroviario;

VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

VISTO il combinato disposto degli articoli da 96 a 99 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10, secondo e terzo comma, 11, quarto comma e 36, primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

**COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE**

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI s.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2003

Sede legale Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Capitale Sociale Euro 26 756 202 833,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 01585570581 - P.Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

Pagina 1 di 5





VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni - istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la comunicazione organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 212/AD del 6 settembre 2006 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana che conferma al responsabile della Direzione Tecnica di Rete Ferroviaria Italiana il compito di emanare disposizioni - istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la relazione dei Responsabili delle competenti Strutture Organizzative Centrali della Direzione Tecnica, prot. RFI/TC. N.S.C. n° 0096bis del 23/10/2006, con cui si propone l'emanazione di una Disposizione concernente le modifiche "all' Istruzione per il Servizio dei Manovratori, alle Norme per la Circolazione dei Rotabili e alle Norme per la Verifica Tecnica dei Veicoli";

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta Disposizione;

## DELIBERA

### Art.1

*(Nuova etichetta di pericolo)*

All'art. 3 dell'Allegato 3 dell'Istruzione per il Servizio dei Manovratori è apportata la seguente modifica:

Nel comma 1, l'etichetta n° 5.2 è così sostituita:

N° 5.2




**Perossidi organici**

(Questa etichetta può essere utilizzata fino al 31/12/2010)





N° 5.2



**Perossidi organici**

(Questa etichetta può essere utilizzata dal 01/01/2007)

**Art.2**

*(Nuova etichetta di pericolo)*

**Al punto 4 delle Norme Particolari per il Trasporto delle Merci Pericolose ad uso del personale di condotta (N.P.T.M.P.), contenute nelle Norme per la Circolazione dei Rotabili è apportata la seguente modifica:**

**L'etichetta n° 5.2 è così sostituita:**

N° 5.2




**Perossidi organici**

(Questa etichetta può essere utilizzata fino al 31/12/2010)





N° 5.2



### Perossidi organici

(Questa etichetta può essere utilizzata dal 01/01/2007)

### Art.3

*(Nuova etichetta di pericolo)*

All'etichetta 5.2, dei Modelli, Parte II delle Norme per la Verifica Tecnica dei Veicoli è apportata la seguente modifica:

L'etichetta n° 5.2 è così sostituita:

### Classe 5.2 - Perossidi organici



(N° 5.2)


Simbolo (fiamma su un cerchio): nero su fondo giallo  
cifre "5.2" nell'angolo inferiore

(Questa etichetta può essere utilizzata fino al 31/12/2010)





### Classe 5.2 - Perossidi organici



(N°. 5.2)

Segno convenzionale (fiamma):  
nero o bianco su fondo rosso (metà superiore) e giallo (metà inferiore)  
numero "5.2" nell'angolo inferiore

(Questa etichetta può essere utilizzata dal 01/01/2007)

### Art.4

La presente Disposizione entra in vigore alle ore 00.01 del 1 gennaio 2007.

*Giorgio Di Marco*

